

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 15939

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 27 maggio 2021, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di 34;

- *Visto* il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'articolo 113, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e specificatamente dall'articolo 76;
- *Visto* il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- *Visto* lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed in dettaglio l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo: "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni";
- *Considerato* che si rende necessario emanare un Disciplinare per i contratti pubblici di lavori, servizi e di forniture, che tenga conto delle modifiche apportate dal citato articolo 113 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in merito all'utilizzo del fondo ivi previsto al comma 2, nonché sulle modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici;
- *Considerato* che l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza, e l'efficacia, nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementandone la produttività;
- *Considerato* che, ai sensi dell'articolo 113 del citato Codice dei Contratti Pubblici, l'Istituto dovrà sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali di categoria un apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su «Utilizzazione del Fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche» per i dipendenti dell'INFN, per definire i vari coefficienti di ripartizione dell'incentivo;
- *Considerato* la proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

con n. 34 voti a favore;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Disciplinare incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione.
3. L'Istituto dovrà sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali di categoria un apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su «Utilizzazione del Fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche» per i dipendenti dell'INFN, per definire i vari coefficienti di ripartizione dell'incentivo.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Amministrazione Centrale

**Disciplinare incentivi per funzioni tecniche
di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dall'articolo 76 del Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56**

*A cura
dell'Ufficio Ordinamento e Ciclo Atti Amministrativi
28 maggio 2021*

Indice

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.	3
ART. 2 COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO	3
ART. 3 DESTINATARI	4
ART. 4 FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE	4
ART. 5 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	4
ART. 6 CONSISTENZA DEL FONDO	5
ART. 7 ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO.....	6
ART. 8 SUDDIVISIONE IN LOTTI-ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - GARE CATALOGO INFN -AQ INFN	6
ART. 9 CENTRALI DI COMMITTENZA	6
CAPO II FONDO PER LAVORI	7
ART. 10 PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO.....	7
ART. 11 DISCIPLINA DELLE VARIANTI	7
CAPO III FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	7
ART. 12 PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO.....	7
ART. 13 DISCIPLINA DELLE VARIANTI	7
CAPO IV NORME COMUNI	8
ART. 14 ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	8
ART. 15 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA "MISTA"	8
ART. 16 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI DISCIPLINARE	8
ART. 17 CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE	8
ART. 18 PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.....	9
ART. 19 COINCIDENZA DI FUNZIONI	10
ART. 20 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	10
ART. 21 CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI.....	10
ART. 22 LIQUIDAZIONE - LIMITI	11
ART. 23 INFORMAZIONE E CONFRONTO	11
CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
ART. 24 CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA	11
ART. 25 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE DISCIPLINARE	12
ART. 26 INCENTIVO AL PERSONALE ASSOCIATO ALL'INFN.....	12
ART. 27 RINVIO DINAMICO E REVISIONE.....	12
ART. 28 TRASPARENZA.....	12

CAPO I Principi generali

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

- 1) Il presente Disciplinare, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Codice), nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
- 2) L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Disciplinare.
- 3) Il presente Disciplinare si applica a tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare:
 - a) a tutti gli appalti di lavori
 - b) agli appalti di fornitura di beni e servizi per i quali il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) non coincide con il RUP, vale a dire (Linee guida ANAC n. 3, art. 10):
 - i) prestazioni di importo superiore a Euro 500.000;
 - ii) prestazioni di importo inferiore o pari a Euro 500.000 che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 1. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 2. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 3. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 4. interventi che impongano il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante.

Art. 2 Costituzione e destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture a cui trova applicazione il presente Disciplinare, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata allo specifico procedimento che ha dato origine al prelievo come previsto dall'art. 113 comma 2; la restante quota del 20% sarà utilizzata per le finalità previste dall'art. 113 comma 4 del Codice.
3. Per i lavori, l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo deve essere previsto nel quadro economico dell'opera, come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010. Il quadro economico deve essere predisposto a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e deve essere approfondito nei successivi livelli di progettazione.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto e di

programmazione (delibera approvazione programmazione, disciplinare di gara, quadro economico, Capitolato tecnico).

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun procedimento è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - Responsabile Unico del Procedimento;
 - Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - Soggetti incaricati della predisposizione e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - Soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - Soggetti incaricati del collaudo;
 - Soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - Collaboratori dei suddetti soggetti (tecnici, giuridico-amministrativi)-
3. Tutte le funzioni di cui al comma precedente devono essere formalmente conferite e nel provvedimento di nomina dovranno essere specificate le mansioni attribuite come dettagliato nell'art. 5.

Art. 4 Formazione professionale e strumentazione

1. Per i soggetti elencati nell'art.3, la Stazione Appaltante:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Per i soggetti indicati nell'art. 3, ai fini di quanto previsto al comma 1, la Direzione Gestione e Finanza organizza bi-annualmente corsi di formazione a cui parteciperanno obbligatoriamente l'insieme delle persone identificate dai Direttori delle Strutture.
3. La formazione è da considerarsi obbligatoria per tutti i RUP per svolgere tale funzione a partire da 3 mesi dopo l'entrata in vigore del Disciplinare.

Art. 5 Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Direttore della Struttura che avvia il procedimento individua con apposito provvedimento, le persone e il ruolo che ciascuna ricoprirà all'interno del procedimento.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile che dovrà ricevere idonea formazione con riferimento alle specifiche peculiarità richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo in questione possono essere apportate con un nuovo provvedimento che dia conto delle esigenze sopraggiunte e nel quale si dia atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo in esame.
5. L'incarico può essere terminato anticipatamente rispetto al procedimento solo con comunicazione motivata; in tale caso il soggetto che lascia ed il nuovo ripartiranno proporzionalmente l'incentivo.
6. In caso di abbandono immotivato dell'incarico all'interno di una fase l'incentivo sarà erogato tutto al soggetto subentrante nella fase.
7. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
9. Il Direttore della Struttura dispone l'incarico ed è tenuto ad accertare l'insussistenza delle situazioni indicate nel comma precedente nonché l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 Consistenza del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture modulata come da tabella seguente. Per importo si intende l'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. Il fondo sarà costituito come da tabella seguente:
per lavori:
 - a) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia inferiore o pari a Euro 200.000;
 - b) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 200.000 fino a Euro 500.000; Euro 4.000 + 1,5 % della parte oltre 200.000;
 - c) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 500.000 fino a Euro 3.000.000; Euro 8.500 + 1 % della parte oltre 500.000;
 - d) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 3.000.000; Euro 33.500 + 0,5 % della parte oltre 3.000.000;**per fornitura di beni e servizi:**
 - a) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia inferiore o pari a Euro 200.000;
 - b) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 200.000 fino a Euro 500.000; Euro 4.000 + 1,5 % della parte oltre 200.000;

- c) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 500.000 fino a Euro 3.000.000; Euro 8.500 + 0,8 % della parte oltre 500.000;
- d) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 3.000.000; Euro 28.500 + 0,3 % della parte oltre 3.000.000.

Art. 7 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Sono esclusi dalla disciplina della costituzione del fondo:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione a termini dell'art. 17 del Codice;
 - d) i contratti di lavoro, servizi o forniture che siano stati affidati senza previo espletamento di una procedura comparativa
 - e) lavori di manutenzione ordinaria in assenza di elementi di complessità.

Art. 8 Suddivisione in lotti-adesione convenzioni Consip - gare catalogo INFN -AQ INFN

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Disciplinare si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (D. Lgs. 50/2016, art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (D. Lgs. 50/2016, art. 3, lett. ggggg).
2. Per i procedimenti di adesione a convenzioni Consip verrà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per la fase di esecuzione, di verifica di conformità di collaudo (o certificazione di regolare esecuzione).
3. Per i procedimenti di adesione ad Accordo Quadro INFN (appalti specifici) sarà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per la fase di esecuzione, di verifica di conformità o di collaudo (o certificazione di regolare esecuzione).
4. Per gli Accordi Quadro INFN sarà corrisposto l'incentivo per le fasi di programmazione, verifica dei progetti ed affidamento.
5. Per gli Appalti di fornitura a catalogo dell'INFN si applica l'incentivo previsto per tutte le fasi del procedimento, e vista la distribuzione geografica dell'Istituto, per quanto riguarda la fase di esecuzione saranno nominati tanti Direttori dell'esecuzione quante sono le sedi INFN interessate.

Art. 9 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, ai sensi di quanto previsto all'art. 113 comma 5 del Codice, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Disciplinare.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II Fondo per lavori

Art. 10 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la costituzione e destinazione del fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale e relativo elenco annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori pari o superiori a Euro 1.000.000 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti nonché per quelle di modico importo compreso tra Euro 5.000 e 100.000, e quindi non inserite nella programmazione triennale e relativo elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 163 del Codice.

Art. 11 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1 e 2, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP o, nei casi previsti, dall'organo competente che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.
3. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti 6/5 e proroga tecnica.
4. Nel caso in cui venga prevista l'opzione della proroga del progetto, il corrispondente stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara viene effettuato in seguito all'avvenuta formalizzazione della proroga da parte dell'Istituto.

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000.
2. L'incentivo è previsto anche per le forniture e i servizi dichiarati urgenti e quindi non inseriti nella programmazione annuale delle forniture e servizi ai sensi dell'art. 163 del Codice.
3. Secondo i termini dell'art. 113, c. 2 del codice, ai fini dell'accantonamento dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), come dettagliato all'art. 1 comma 3 lettera b).
4. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti nonché per quelle di modico importo compreso tra Euro 5.000 e 40.000, e quindi non inserite nella programmazione biennale di forniture e servizi.

Art. 13 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1 e 2, del Codice contribuiscono a determinare

l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP o, nei casi previsti, dall'organo competente che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.
3. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti 6/5 e proroga tecnica.
4. Nel caso in cui venga prevista l'opzione della proroga del progetto, il corrispondente stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara viene effettuato in seguito all'avvenuta formalizzazione della proroga da parte dell'Istituto.

CAPO IV Norme comuni

Art. 14 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al Dirigente, partecipino alle prestazioni Collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nell'Accordo, previa deduzione della quota spettante al Dirigente che costituirà economia.

Art. 15 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La quota complessiva ridotta della quota spettante al personale esterno, è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure in proporzione all'attività svolta, come accertate dal RUP d'intesa con il Direttore.

Art. 16 Violazione degli obblighi di legge o di disciplinare

1. I destinatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

Art. 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, imputabili a responsabilità della Direzione Lavori, del RUP o dei loro collaboratori, con esclusione di quelli derivanti dalle

cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento e suoi collaboratori, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella seguente tabella.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi e forniture o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione Incentivo
Tempi di esecuzione	Dal 10% al 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione	Dal 10% al 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 18 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote stabilite. Ai fini dell'attribuzione, il Direttore della Struttura tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - b) della completezza della funzione svolta;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 19 Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. E' possibile cumulare solo le seguenti funzioni:
 - a) funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3 del codice);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di verifica di conformità per forniture e servizi (art. 102, c. 2 del Codice);
 - c) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei Lavori (Linee guida n. 3 ANAC aggiornate con Delibera 1007/2017);
 - d) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d del Codice);
 - e) svolgimento da parte del Direttore dei Lavori delle funzioni di collaudatore tecnico-amministrativo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione (art. 102, comma 2 del Codice).

Art. 20 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è predisposta dal direttore, su richiesta del Responsabile unico del Procedimento al quale è demandata la presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte dai componenti l'ufficio del RUP e dalle altre figure coinvolte nel procedimento.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per motivi non imputabili alle figure coinvolte nelle attività.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte entro il mese di settembre del medesimo anno;
 - nell'anno successivo a quello di riferimento per le fasi svolte dopo il mese di settembre.
4. Il direttore, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti al gruppo, autorizza la liquidazione delle percentuali corrispondenti alle attività svolte;
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità o di verifiche successive di cui all'articolo 24, comma d).
6. Ai fini della liquidazione il Direttore predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni contenente la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 21 Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo

- provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche compresa quella finale;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;
 - g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - h) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale o con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) per le verifiche di conformità con l'emissione del relativo documento finale attestante l'esito della verifica.

Art. 22 Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti da INFN ai propri dipendenti non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo e comunque non superiore a Euro 20.000.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze formano economie dell'ente per la quota prevista dal comma 3 dell'art. 113. La restante parte è destinata per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 113.
4. Il RUP non può esimersi dall'accettare l'incarico a lui affidato.
5. Gli incentivi vengono erogati esclusivamente ai soggetti, ritenuti necessari di volta in volta, come previsti all'interno dei gruppi di lavoro di cui agli articoli 12 e 15.
6. Eventuali somme non corrisposte a qualsiasi titolo in ottemperanza al presente Disciplinare costituiscono economia e tornano nella disponibilità dell'Istituto secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo.

Art. 23 Informazione e confronto

1. La Direzione Gestione del Personale e Affari Generali fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Disciplinare, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Disciplinare, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo

e alla liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche anche per le gare già espletate, i cui contratti siano in corso o già conclusi, ma solo a condizione che la stazione appaltante abbia già provveduto ad accantonare allo scopo le risorse economiche nel rispetto di quanto statuito all'art. 113. L'INFN dovrà provvedere alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Disciplinare.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Disciplinare per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 25 Casi non previsti dal presente Disciplinare

1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare trovano applicazione:
 - a. Le leggi e i regolamenti nazionali;
 - b. I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 26 Incentivo al personale associato all'INFN

1. Per l'incentivo al personale associato all'attività dell'INFN che svolge uno degli incarichi previsti dall'art. 2 del presente Disciplinare (ad eccezione del RUP) si rimanda ad un separato Disciplinare.

Art. 27 Rinvio dinamico e revisione

1. Le norme del presente Disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Disciplinare, si applica la normativa sovraordinata.
3. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede all'eventuale revisione dello stesso.

Art. 28 Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi ciascuna struttura che esplica le funzioni della stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato omettendo la denominazione dei destinatari, e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL.
3. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio annuale.